

ARTICOLI 20, 27, 28, 29, 84, 85 E 90

Publicità, trasparenza, pubblicazioni e comunicazioni

Mario Di Carlo

Le comunicazioni risultano meglio coordinate con le fasi del procedimento, l'accesso, il ricorso e la stipula del contratto, a vantaggio della trasparenza e del diritto di difesa e con un ruolo proattivo dell'amministrazione

Il nuovo Codice promette un definitivo passaggio al digitale nell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, che dovrebbe vedere la luce dal 1° gennaio 2024.

L'art. 225, commi 1 e 2, prevede che in via transitoria fino al 31 dicembre 2023:

- › gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del Dlgs 50/2016 e del Dm 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- › la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante;
- › a fini di trasparenza, sempre fino al 31 dicembre 2023, continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- › le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2 bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del Dlgs 50/2016 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara;
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Sempre l'art. 225, ai commi 1 e 2, prevede che gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 81, 83, 84, 85, 99, 106, comma 3, ultimo

periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6, acquistano efficacia solo dal 1° gennaio 2024.

Nel nuovo regime assumeranno un ruolo centrale la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e le piattaforme di approvvigionamento digitale, che risultano rilevanti per la pubblicità legale e le pubblicazioni, per le comunicazioni e le informazioni tra le amministrazioni, ai candidati e agli offerenti nonché per la trasparenza.

Publicità legale degli atti

L'art. 27 prevede che la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'affermazione ha poi diverse declinazioni. La BDNCP è innanzitutto lo strumento di trasmissione degli atti all'Ufficio delle pubblicazioni UE (artt. 27 e 84). Sulla BDNCP sono poi pubblicati, dopo la pubblicazione in GUCE o il decorso del relativo termine, i bandi, gli avvisi di preinformazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati. Sempre sulla BDNCP è disponibile il collegamento ipertestuale attraverso il quale raggiungere il